

## REGOLAMENTO (CE) N. 495/98 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese, modifica il regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda le misure antidumping istituite sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina, e chiude il procedimento riguardante le importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile, del Sudafrica e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (<sup>1</sup>), in particolare gli articoli 9, paragrafo 4, e 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Disposizioni generali

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2413/95 (<sup>2</sup>), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, del Sudafrica e dell'Ucraina. Le misure istituite consistono in dazi variabili corrispondenti alla differenza tra un prezzo minimo all'importazione per ogni paese interessato e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogni volta che quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione.
- (2) Inoltre, la Commissione ha accettato gli impegni (<sup>3</sup>) offerti dagli esportatori sudafricani e ucraini. Tuttavia, successivamente, uno degli esportatori sudafricani ha ritirato il proprio impegno, rendendo necessaria la modifica delle misure definitive istituite dal regolamento (CE) n. 2413/95 mediante il regolamento (CE) n. 92/96 (<sup>4</sup>), e l'istituzione di un dazio variabile per la società in

questione. Salvo indicazione contraria, l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure summenzionate è di seguito denominata «l'inchiesta iniziale».

- (3) Nel regolamento (CE) n. 2413/95 il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare la situazione del mercato comunitario del ferro-silico-manganese a seguito dell'istituzione delle misure e, se del caso, ad avviare rapidamente un procedimento di riesame. Poiché gli indicatori economici disponibili hanno evidenziato che il prezzo di mercato per il prodotto in questione era diminuito del 13 % tra ottobre 1995 e agosto 1996, si è deciso di avviare un procedimento di riesame interinale delle misure per tutti i paesi interessati.
- (4) A tale scopo, il 17 dicembre 1996 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (<sup>5</sup>), l'apertura del riesame interinale del regolamento (CE) n. 2413/95 per quanto riguarda il ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, del Sudafrica e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta (in prosieguo denominata «inchiesta di riesame») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «il regolamento di base»).
- (5) Alla stessa data, è stata avviata un'inchiesta parallela (<sup>6</sup>) sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese (in prosieguo denominata «nuova inchiesta») a seguito di un reclamo depositato da Euroalliages, l'associazione che rappresenta i produttori comunitari di ferro-silico-manganese.

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 56.

(<sup>4</sup>) GU L 18 del 24. 1. 1996, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 5.

(<sup>6</sup>) GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 4.